

N. R.G. /2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Giovanni Salina	Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli	Consigliere rel.
Dr.ssa Antonella Romano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. /2022 promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1) rappresentata e difesa dall'Avv.
con domicilio eletto presso il suo studio in

PARTE APPELLANTE

contro

Controparte_1 C.F. P.IVA_2) rappresentata e difesa dall'Avv.
e dall'Avv. con domicilio eletto presso lo studio del secondo in ,

PARTE APPELLATA

**OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. /2022 DEL TRIBUNALE DI
PARMA**

Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 16.12.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue

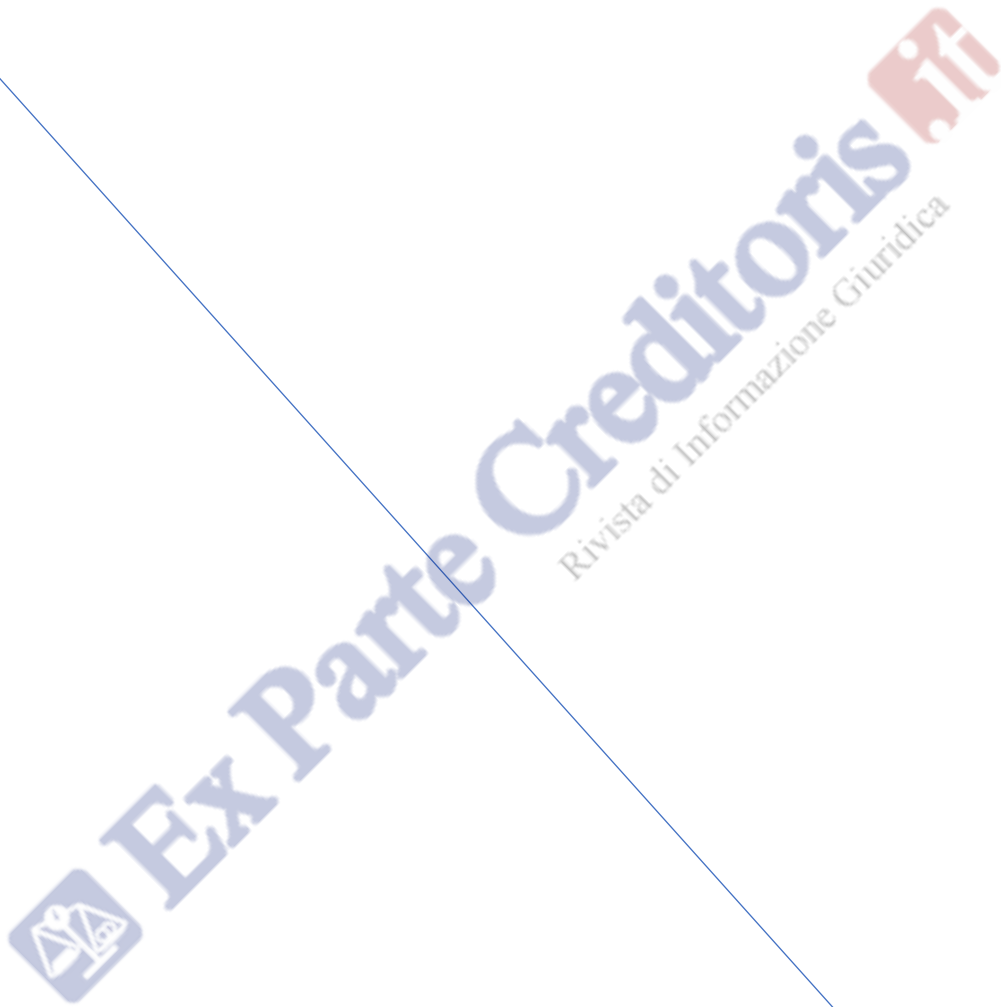
- Per parte appellante:

“nel merito in accoglimento del primo motivo di appello, II. accertare e dichiarare che il contratto di apertura di credito del 9/1/2009 è viziato da usura originaria; in accoglimento del secondo motivo di appello, III. dichiarare rituali ed efficienti i disconoscimenti ex artt. 2712 e 2719 c.c. compiuti dalla Parte_1 in relazione ai documenti prodotti in primo grado dalla Controparte_1 [...] sub 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; per l'effetto, dichiarare inutilizzabili ai fini istruttori e decisori questi documenti; in accoglimento del terzo motivo di appello, condizionatamente al rigetto del secondo IV. accertare e dichiarare che nel c/c ha trovato regolamento unicamente l'apertura di credito di euro 600 mila concessa il 9/1/2009, che questa linea di finanziamento è perdurata per l'intero corso del rapporto di conto corrente e non è mai stata

revocata e/o modificata neppure nelle condizioni economiche e che gli addebiti registrati in conto corrente sono stati generati unicamente dall'apertura di credito del 9/1/2009; per effetto delle statuizioni di cui ai capi da II a IV che precedono V. rideterminato il dare / avere tra le parti di cui al c/c dal sorgere del conto al 22/5/2022 (1) escludendo le spese, (2) escludendo ogni commissione, anche di massimo scoperto, di disponibilità fondi, di affidamento e d'istruttoria veloce e ogni altra comunque nominata, (3) escludendo gli interessi a debito della correntista, (4) applicando gli interessi a credito della Parte_1 al tasso legale codicistico o, in subordine, al tasso nominale massimo dei b.o.t. annuali, (5) determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, (6) escludendo la capitalizzazione delle competenze a debito della società: V.1 accertare e dichiarare che, al 22/5/2017, la Parte_1 non era debitrice della Controparte_1 degli € 83.544,82 esposti a suo debito dalle scritture del conto; V.2 accertare e dichiarare che, al 22/5/2017, le scritture del conto avrebbero dovuto esporre saldo a credito della Parte_1 per euro 190 mila ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia; in accoglimento del quarto motivo di appello, in via condizionata al non accoglimento del secondo e del terzo, VI. accertare e dichiarare che il documento di sintesi del 10/6/2008 prodotto dalla CP_2 sub 1 è viziato da usura originaria; VII. accertare e dichiarare che la Controparte_1 ha applicato condizioni economiche debordanti in usura in tutti i trimestri della relazione commerciale; in accoglimento del quinto motivo di appello, condizionatamente al rigetto, con riguardo al doc. 3 (fascicolo della banca del primo grado di giudizio), del primo motivo di appello e, con riguardo ai docc. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (fascicolo della banca del primo grado di giudizio), del secondo e del terzo motivo, nonché, con riguardo al doc. 1 (fascicolo della banca del primo grado di giudizio), anche del quarto motivo, VIII. accertare e dichiarare la nullità del patto sugli interessi contenuto in ciascuna delle schede negoziali in atti per violazione dell'art. 1284 c.c.; in accoglimento del sesto motivo di appello, condizionatamente al rigetto, con riguardo al doc. 3 (fascicolo della banca del primo grado di giudizio), del primo motivo di appello e, con riguardo ai docc. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (fascicolo della banca del primo grado di giudizio), del secondo e del terzo motivo, nonché, con riguardo al doc. 1 (fascicolo della banca del primo grado di giudizio), anche del quarto motivo, IX. accertare e dichiarare l'illegittimità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale, giusta la nullità dei relativi patti contenuti nei documenti sub 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; per effetto delle statuizioni di cui ai capi II, VI, VII, VIII e IX che precedono o di quelle o quella tra queste X. rideterminato il dare / avere tra le parti di cui al c/c dal sorgere del conto al 22/5/2017, (1) escludendo le spese, (2) escludendo ogni commissione, anche di massimo scoperto, di disponibilità fondi, di affidamento e d'istruttoria veloce e ogni altra comunque nominata, (3) escludendo gli interessi a debito della correntista ovvero, in subordine, con loro addebito al tasso legale codicistico vigente pro tempore ovvero, in subordine, con loro addebito al tasso nominale minimo dei b.o.t. annuali, (4) applicando gli interessi a credito della Parte_1 al tasso legale codicistico vigente pro tempore ovvero, in subordine, al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, (5) determinando i numeri debitori e creditori secondo valuta effettiva, (6) escludendo la capitalizzazione delle competenze a debito della società X.1 accertare e dichiarare che, al 22/5/2017, la Parte_1 non era debitrice della Controparte_1 degli € 83.544,82 esposti a suo debito dalle scritture del conto; X.2 accertare e dichiarare che, al 22/5/2017, le scritture del conto avrebbero dovuto esporre saldo a credito della Parte_1 per € 180.315,83 ovvero per quella diversa somma, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte, anche all'esito di valutazione equitativa, riterrà di giustizia; in ogni caso, XI. condannare la Controparte_1 alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, accessori previdenziali ed accessori tributari, con loro distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.”

- Per parte appellata:

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, In via preliminare, dichiarare l'appello avversario inammissibile ex art. 348-bis e ss. c.p.c., con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge; in ogni caso respingere l'appello e le domande tutte proposte dall'appellante siccome inammissibili, improponibili, infondate, non provate o come meglio, confermando in ogni sua parte l'impugnata sentenza, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge e con condanna dell'attore al pagamento delle spese del doppio grado, nonchè al pagamento degli onorari e spese di lite, oltre Iva e Cpa e rimborso forfettario 15%.”



MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con sentenza n. _____ del 19/20.5.2022 il Tribunale di Parma, in esito a giudizio promosso da [...] *Parte_1* nei confronti di *Controparte_3* per la rideterminazione del dare/avere tra le parti in relazione a contratto di conto corrente, originariamente aperto con Cassa _____, con collegata apertura di credito, previo accertamento e declaratoria *i)* della usurarietà degli interessi convenuti con contratto di apertura di credito del 9.1.2009 *ii)* della illegittimità di tutti gli addebiti praticati dalla banca per mancanza del disciplinare economico del contratto di c/c di appoggio *iii)* della applicazione dei tassi Bot ex art. 117 TUB *iv)* della non debenza del saldo a debito di € 83.544,22 alla data del 22.5.20217 ed anzi del saldo a credito del c/c per € 190.000,00 o la diversa somma di giustizia, dichiarava ed accertava che alla predetta data *Parte_1* era debitrice di *Controparte_4* della somma di € 37.612,79 e compensava integralmente le spese di lite.

2.

Osservava il primo giudice che essendo il c/c ancora aperto correttamente l'attrice si era limitata a domandare una pronuncia di mero accertamento e, previo espletamento di CTU contabile, che avendo il CTU escluso che nel corso del rapporto siano mai stati applicati interessi oltre soglia usura, il ricalcolo del dare/avere tra le parti era stato determinato sulla base dei tassi di interesse e quanto a CMS, spese e ulteriori oneri tenendo conto delle condizioni contrattuali salvo variazioni più favorevoli per il correntista, con evidenziazione di un differenziale in favore del correntista alla data del 22.5.2017 di € 45.932,03 da espungersi dal saldo a debito alla stessa data di € 83.544,82 con conseguente accertamento della debitoria in capo all'attrice in misura pari alla differenza tra i due importi nella misura sopradetta.

3.

Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 22.6.2022 *Parte_1* (nel prosieguo anche solo *Par* o l'appellante) appellava innanzi a questa Corte formulando **n. 6 motivi**.

Ritualmente costituita *Controparte_5* (nel prosieguo anche solo [...]) *CP_3* o l'appellata) chiedeva in via preliminare dichiararsi inammissibile l'appello ex art. 348 bis c.p.c. e in ogni caso ne chiedeva la reiezione.

In esito alla prima udienza di trattazione e senza ulteriore attività la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione in data 8.1.2026 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate precisate per l'udienza del 16.12.2025 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.

4.

In via preliminare parte appellata deduceva, solo nelle conclusioni, l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile *ratione temporis* nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva "una ragionevole probabilità di essere accolta" e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni.

Dunque avuto riguardo al cd. filtro in appello previsto dall'art. 348 bis c.p.c. nella precedente formulazione, è sufficiente in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.

1.

Con il **primo motivo** rubricato “*violazione e/o falsa applicazione degli artt. 644 cod. pen., 1815 co. 2 cod. civ., 99 e 112 cod. proc. civ. e 118 Tub*” l’appellante ripropone la doglianza concernente l’usura originaria del contratto di apertura di credito deducendo, in particolare, che il contratto di apertura di credito del 9.1.2009 indica un tasso debitore pari al 13,75% a fronte di un tasso soglia per le aperture di credito di classe superiore ai 5 K€ pari nel I trimestre 2009 al 13,68%.

Il motivo è fondato.

La dedotta circostanza è documentale e riscontrata anche dal CTU che nella relazione (aff. 18) scrive:

“Circa la verifica richiesta di usurarietà, al fine di garantire massima trasparenza e chiarezza possibile, si rende necessaria una precisazione da segnalare al G.I. al fine delle proprie valutazioni. Si tratta del fenomeno registrato al momento della stipula del contratto di affidamento del 01.09.2009, già dettagliato al punto 2.2. In particolare l’accordo, per complessivi euro 600.000,00, prevedeva un tasso debitore entro fido stabilito nella misura nominale del 13,75% annuo, pari ad un tasso effettivo con capitalizzazione trimestrale del 14,475%, ed una prevista maggiorazione di 4 punti percentuali per utilizzi oltre il limite di fido, da applicarsi all’intero saldo liquido debitore.

L’anomalia nasce poiché a fronte di un tasso nominale pattuito del 13,75% la soglia individuata per operazioni della medesima categoria, quelle nella classe “aperture di credito in conto corrente oltre euro 5.000,00” prevedeva un tasso soglia fissato al 13,68%: il tasso contrattualizzato quindi risulta superiore al tasso soglia.

Sebbene al lato pratico, come dettagliato nella tabella 2, l’usura non sia mai stata praticata dalla Banca nei confronti del correntista, rimane l’anomalia della contrattualizzazione di tassi oltre soglia.”

ed in risposta a osservazione del CTP sul punto risponde (aff. 22):

“Circa l’usura contrattuale nel contratto del 09.01.2009, era lo stesso CTU a segnalare, al punto 3.2 della relazione, la presenza di usura alla stipula, ma che la stessa andava considerata in ragione di quanto richiesto dal quesito, ovvero la verifica di eventuali superamenti delle soglie sulla base degli importi effettivamente addebitati al correntista. Al riguardo la parte chiede al CTU un nuovo prospetto di ricalcolo fondato sulle assunzioni della stessa, ed il sottoscritto non intende sottrarsi alla richiesta, rimandando tuttavia le valutazioni di merito circa la validità dello stesso al giudizio dell’Ill.mo Giudice Istruttore.

Di seguito nella tabella 5, sono riassunti i risultati dell’ipotesi di ricalcolo richiesta, dove risultano espunte tutte le competenze addebitate dalla banca e nessuna ulteriore addebito risulta conteggiato ai fini del ricalcolo, per tutto il periodo intercorso tra la stipula del contratto di finanziamento del 09.01.2009, fino all’ultimo movimento indagato, avvenuto nel settembre 2017.

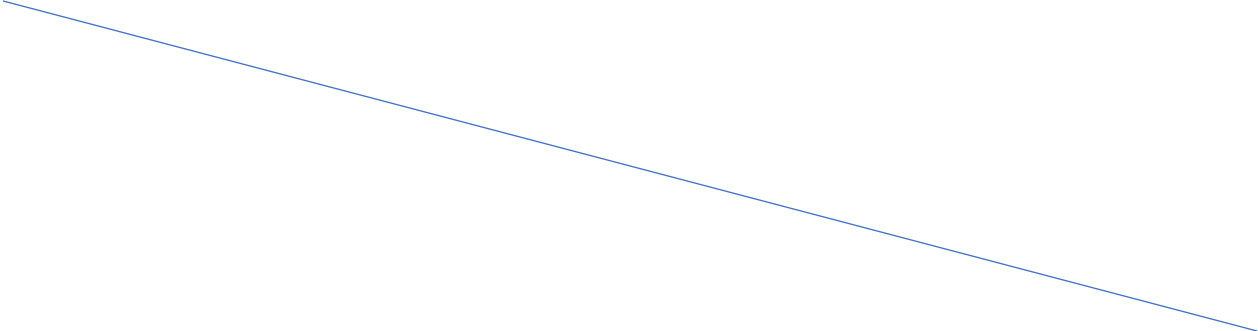


Tabella 5: Ricalcolo del c/c in ipotesi di nessuna competenza dovuta dal correntista.

Riassunto ricalcoli cc – IPOTESI NESSUNA COMPETENZA DOVUTA								
Descrizione	Interessi attivi	interessi passivi	cms	comm. Disp.	Spese gestione sconfini	Spese Istruttoria Veloce	spese	Totale competenze
CC Originario -	231,69	212.153,14	2.138,67	37.272,64	3.370,00	5.480,00	344,64	260.527,40
CC Ricalcolato -	3.333,25	-	-	-	-	-	-	3.333,25
Differenza in favore del correntista	3.101,56	212.153,14	2.138,67	37.272,64	3.370,00	5.480,00	344,64	263.860,65

Sulla base dei conteggi richiesti emerge un differenziale in favore del correntista di euro 263.860,65.”

Dunque alla stipula del contratto di apertura di credito era stata prevista l'applicazione di interessi usurari in violazione degli artt. 644 c.p. e 1815/2° co. c.c.

Vero che, come accertato dal CTU, il tasso usurario convenuto in contratto non è mai stato applicato e che non risultano "mai praticati nel corso del rapporto interessi superiori ai tassi soglia previsti dalla l. 108/1996", tuttavia non è consentito superare la ricorrenza di usura originaria valorizzando l'inapplicazione concreta delle condizioni usurarie, perchè le norme di riferimento (644 c.p. e 1815 co. 2 c.c.) sanzionano la mera promessa di interessi e di altri vantaggi usurari ovvero la mera convenzione di interessi usurari comminando la nullità della relativa clausola e la non debenza di alcuna somma.

Va dunque affermato il principio che ricorrendo usura originaria non sono dovuti interessi *tout court*, benchè – eventualmente – non applicato in concreto il tasso usurario convenuto e mantenuti i relativi addebiti “entro-soglia” per tutta la durata del rapporto.

2.

Con il **secondo motivo** rubricato “documenti depositati dalla banca sub 1), 2), 4), 5) 6), 7), 8), 9) e 10) – falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ. e violazione dell’art. 24 Cost.; violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.” l’appellante deduce che i predetti documenti depositati dalla banca in copia (con esclusione pertanto del doc. 3, copia del contratto di apertura di credito del 9.1.2009 già prodotto identicamente dall’attrice) erano stati disconosciuti nella loro conformità all'originale ex artt. 2719 c.c., che in particolare il disconoscimento del doc. 1 risiedeva nella difformità tra la copia prodotta dall’attrice e quella prodotta dalla banca che non avendo la banca prodotto gli originali i documenti medesimi non dovevano essere utilizzati, che i conteggi del CTU così come la decisione del primo giudice si fondava su detti documenti senza pronuncia sul disconoscimento rispetto al quale, peraltro, il CTU aveva rimesso la valutazione al giudice.

Il motivo è fondato.

Effettivamente con deduzioni a verbale d'udienza 31.10.2017 veniva esplicitato disconoscimento ex art. 2719 c.c. con riserva di disconoscimento della scrittura privata ex art. 214 e ss. c.p.c. e, significativamente, che la copia del contratto di c/c prodotto dalla banca (doc. 1) conteneva un ultimo foglio dattiloscritto recante le condizioni economiche del rapporto in difformità dall'originale; inoltre i conteggi del CTU, recepiti dal primo giudice, tengono effettivamente conto di tutta la documentazione prodotta in causa dalla banca e dunque delle condizioni economiche del contratto di c/c contenute solo nella copia prodotta dalla banca e delle condizioni di cui agli altri contratti prodotti quanto all'apertura di credito.

In sostanza, il conteggio del “differenziale in favore del correntista di euro 45.932,03” (di cui alla tabella 4 di ricalcolo del CTU, aff. 20) su cui si basa la statuizione di condanna resa dal primo giudice tiene conto delle condizioni economiche previste nei documenti la cui conformità all'originale è stata disconosciuta da parte attrice, senza tempestiva ostensione degli originali dalla parte producente.

Sul punto va affermato che la parte producente nei cui confronti venga sollevato il rilievo ex art. 2719 c.c. è tenuta a produrre gli originali dei documenti oggetto di disconoscimento entro il termine processuale utile per le produzioni documentali (nel rito *ratione temporis vigente* nel secondo termine ex art. 183/6° co. c.p.c. ante riforma Cartabia).

Nella fattispecie, la banca non ha ottemperato all'onere di produzione di cui era gravata (e tale inazione era stata tempestivamente rilevata da parte attrice nella terza memoria ex art. 183/6° co. c.p.c.) sicché ne consegue l'inutilizzabilità di detti documenti ai fini del decidere.

Infondati sono i rilievi della banca circa la inefficacia del disconoscimento perché non sarebbero stati negati i fatti storici e perché l'attrice nell'allegare che le ulteriori aperture di credito sarebbero state supplementari e non utilizzate ne avrebbe implicitamente riconosciuto l'effettiva conclusione con conseguente genuinità dei documenti.

Il tema è squisitamente processuale e consiste nel principio che a fronte del tempestivo disconoscimento ex art. 2719 c.c. la parte producente è onerata della produzione dell'originale a pena di inutilizzabilità della copia; peraltro le deduzioni attoree che la banca sostiene in contraddizione con il disconoscimento sono svolte subordinatamente nel merito rispetto al rilievo ex art. 2719 c.c.

E' vero piuttosto che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. III, 11/07/2024, n. 19080).

Nella fattispecie, tuttavia, la Corte reputa che non sia all'uopo efficacemente utilizzabile la circostanza che il contratto di c/c (allegato 1 delle produzioni della banca) rechi la sottoscrizione dell'attrice di aver ricevuto copia “delle condizioni generali regolanti il conto corrente e servizi collegati nonché dei documenti di sintesi relativi al conto corrente e ai servizi ...”, perché si apprezza che foggia e contenuto dell'ultima pagina del documento prodotto dalla banca non consista in documento di sintesi, non contenendo né il riferimento al contratto, né l'intestazione della banca né la sottoscrizione del cliente (sul punto sia da ausilio il confronto con il documento di sintesi allegato al contratto di apertura di credito, doc. 3 banca).

Dunque, in definitiva, l'unico documento non disconosciuto è il contratto di apertura di credito del 2009 che però contiene usura originaria, cioè a dire che il ricalcolo del dare/avere tra le parti va fatto escludendo gli interessi passivi sull'apertura di credito perché usurari e ogni altro costo o competenza addebitato in c/c perché in difetto di valida pattuizione scritta in violazione dell'art. 117 TUB.

Va conseguentemente accertato e dichiarato, come richiesto, che alla data del 22.5.2017 non era dovuto il saldo negativo del c/c pari ad € 83.544,82 e tuttavia non può parimenti accedersi, come richiesto, all'accertamento e declaratoria che alla stessa data il c/c avrebbe dovuto esporre un saldo attivo di € 180.315,83 (dato dalla differenza con l'importo di € 263.860,65 come sopra accertato dal CTU quale differenziale a favore del correntista in esito all'operazione di espunzione di ogni voce di addebito non dovuta) poiché tale differenziale è stato accertato non alla data del 22.5.2017 bensì a quella dell'ultimo movimento indagato del settembre 2017 (che dall'allegato alla CTU risulta essere in data 30.9.2017): pertanto la statuizione di accertamento e declaratoria non potrà che essere cristallizzata nei termini espressi dal CTU alla data del 30.9.2017, senza tuttavia potersi effettuare la compensazione richiesta dall'appellante tra il saldo a debito e il differenziale positivo.

3.

I restanti motivi di appello sono integralmente assorbiti e, peraltro, svolti in via condizionata.

4.

Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cassazione civile sez. I, 18/03/2026, n. 6351).

L'esito complessivo della lite, nella fattispecie, vede la integrale soccombenza della banca; la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio e avuto riguardo al valore della controversia (fino a € 260.000) con applicazione dei valori medi per il primo e il secondo grado e riduzione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria dell'appello, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

Le spese di CTU, parimenti secondo soccombenza, sono da porsi integralmente a carico della banca.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da *Parte_1* [...] nei confronti di *Controparte_5* con atto di appello notificato in data 22.6.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

ACCOGLIE L'APPELLO e per l'effetto in riforma integrale della sentenza del Tribunale di Parma n. 655/2022

ACCERTA e DICHIARA che alla data del 22.5.2017 non era dovuto il saldo negativo del c/c pari ad € 83.544,82;

ACCERTA e DICHIARA che alla data del 30 settembre 2017 il differenziale in favore del correntista era pari ad € 263.860,65;

CONDANNA *Controparte_5* in persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di *Parte_1* in persona del l.r.p.t. delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per esborsi in € 786,00 e per compenso di avvocato in € 14.503,00 per il primo grado di giudizio e per esborsi in € 1.165,00 e per compenso di avvocato in € 12.154,00 per il presente grado, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge

PONE definitivamente a carico di *Controparte_5* e spese di CTU.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 26.5.2026.

Il Consigliere est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente

Dr. Giovanni Salina

